

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

## 13. PROCEDURE TRASVERSALI DI REVISIONE

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>13.1. CONTINUITÀ AZIENDALE</b></p> <p><b>13.1.1.</b> Quadro normativo finanziario e responsabilità della direzione</p> <p><b>13.1.2.</b> Responsabilità del revisore</p> <p><b>13.1.3.</b> Procedure di revisione</p> <p><b>13.1.4.</b> Effetti sulla relazione di revisione</p> <p><b>13.1.5.</b> Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance</p> <p><b>13.2. FRODI E RESPONSABILITÀ DEL REVISORE</b></p> <p><b>13.2.1.</b> Aspetti generali</p> <p><b>13.2.2.</b> Responsabilità della direzione</p> <p><b>13.2.3.</b> Responsabilità del revisore</p> <p><b>13.2.4.</b> Procedure di revisione ed effetti sulla relazione di revisione</p> <p><b>13.2.5.</b> Comunicazioni con la direzione e i responsabili delle attività di governance</p> <p><b>13.2.6.</b> Documentazione</p> <p><b>13.3. CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE DEL BILANCIO</b></p> <p><b>13.3.1.</b> Aspetti generali</p> | <p><b>13.3.2.</b> Responsabilità della direzione</p> <p><b>13.3.3.</b> Responsabilità del revisore</p> <p><b>13.3.4.</b> Procedure di revisione ed effetti sulla relazione di revisione</p> <p><b>13.3.5.</b> Comunicazioni ai responsabili delle attività di governance</p> <p><b>13.3.6.</b> Documentazione</p> <p><b>13.4. EVENTI SUCCESSIVI</b></p> <p><b>13.4.1.</b> Aspetti generali</p> <p><b>13.4.2.</b> Quadro normativo finanziario di riferimento e responsabilità della direzione</p> <p><b>13.4.3.</b> Responsabilità del revisore</p> <p><b>13.4.4.</b> Procedure di revisione ed effetti sulla relazione di revisione</p> <p><b>13.5. VERIFICA DEI SALDI D'APERTURA E PRIMO ANNO DI INCARICO</b></p> <p><b>13.5.1.</b> Aspetti generali</p> <p><b>13.5.2.</b> Responsabilità del revisore</p> <p><b>13.5.3.</b> Procedure di verifica</p> <p><b>13.5.4.</b> Implicazioni sulla relazione di revisione</p> |
|---|--|

### 13.1. CONTINUITÀ AZIENDALE

#### 13.1.1. Quadro normativo finanziario e responsabilità della direzione

Il presupposto della continuità aziendale assume una rilevanza particolare in quanto la sua esistenza orienta la contabilizzazione e presentazione di gran parte delle voci di bilancio. Quando il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

La verifica della **sussistenza** del **presupposto** della **continuità aziendale compete** agli **amministratori** (art. 2423-bis c.c.). Le sintetiche disposizioni contenute nel Codice civile sono integrate ed interpretate dai principi contabili di riferimento.

La **continuità aziendale** rientra, pertanto, fra i **postulati di bilancio** e l'OIC descrive le specifiche responsabilità della direzione aziendale e le informazioni che devono essere indicate nel bilancio (OIC 11, paragrafi 22, 23 e 24).

La **direzione aziendale** è responsabile di **eseguire**, nella fase di preparazione del bilancio, la **valutazione** "prospettica della **capacità** dell'**azienda** di continuare a **costituire** un **complesso** economico **funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di **almeno 12 mesi** dalla **data** di riferimento del **bilancio**". Nel caso in cui, nell'ambito della valutazione, la direzione aziendale individui significative incertezze in merito a tale capacità, la **Nota integrativa** dovrà indicare informazioni chiare relative ai "fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale". L'esistenza di incertezze significative relativamente alla continuità aziendale (➔17.6.1.) comporta quindi un corredo informativo in bilancio particolarmente rilevante.

L'OIC 11 contiene indicazioni specifiche anche per i casi in cui la direzione aziendale concluda che, nell'arco temporale di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non riscontri l'esistenza delle cause di scioglimento ex art. 2484 c.c. In tali casi la direzione aziendale effettua la valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo tuttavia conto, nell'applicazione dei principi contabili rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.

Il principio contiene esempi degli effetti del mutato orizzonte temporale di riferimento sull'applicazione di alcuni principi contabili:

Principi contabili	Effetti del mutato orizzonte temporale
OIC 24	La revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni deve tener conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda
OIC 9	La stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni deve tener conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non esistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi, per la determinazione del valore recuperabile, si fa riferimento al fair value
OIC 31	L'analisi dell'esistenza di eventuali contratti onerosi deve tener conto della limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento che può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici previsti
OIC 32	Il mutato orizzonte temporale può comportare modifiche nelle relazioni di copertura
OIC 25	La valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate deve considerare le mutate prospettive aziendali

## IAS 1

Anche i principi contabili internazionali (IAS 1) comprendono disposizioni in materia di continuità aziendale. In maniera simile a quanto previsto in ambito nazionale (OIC 11), anche in ambito internazionale (IAS 1) viene richiesto alla **direzione di valutare la capacità dell'impresa di continuare a operare** come un'entità in funzionamento, coprendo un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, e, **qualora** la direzione sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di **significative incertezze** relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla continuità aziendale, deve **evidenziare** tali **incertezze**. La direzione non deve più redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività nei casi in cui la stessa intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

Per entrambi i set di principi contabili di riferimento, quando il presupposto della continuità aziendale non risulta più appropriato, la direzione nel predisporre il bilancio deve fare riferimento a presupposti e principi differenti che devono essere indicati in bilancio, per esempio quelli di liquidazione seguendo quanto previsto dal Codice civile e dall'OIC (OIC 5) (➔17.6.; ➔27.).

In conclusione, la direzione ha la responsabilità di esprimere una valutazione specifica sull'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale il cui grado di analisi e di dettaglio dipenderà dalle circostanze specifiche di ciascun caso.

### Esempio

Nei casi in cui l'impresa ha una storia passata di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la direzione può concludere di ritenere appropriato il presupposto della continuità aziendale **senza** effettuare **analisi** dettagliate.

In altre circostanze, la direzione dovrà considerare fattori quali la **redditività attuale e attesa**, i **piani di rimborso dei debiti** o la **disponibilità di fonti di finanziamento alternative** prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

Il documento congiunto Banca d'Italia/Consob/ISVAP n. 2 del 6 febbraio 2009 enfatizza l'importanza di alcune delle informazioni fornite nelle relazioni finanziarie con riferimento, tra gli altri temi, alla continuità aziendale.

In particolare, il documento sottolinea la necessità di effettuare valutazioni particolarmente accurate, nonché di esplicitare chiaramente, in un'unica sezione della relazione finanziaria:

- l'esistenza di **relevanti incertezze** circa il presupposto della continuità aziendale;
- le **iniziative** attuate dalla direzione per **far fronte alle incertezze**;
- le **conclusioni** raggiunte e le sottostanti motivazioni.

Il documento fornisce anche alcuni utili esempi.

La **responsabilità** della direzione per la **continuità aziendale** (gli amministratori nel contesto nazionale) è descritta in una specifica sezione della **relazione di revisione** dedicata ad indicare la **Responsabilità di amministratori e collegio sindacale per il bilancio**, unitamente alla descrizione della loro responsabilità in materia di bilancio e di controllo interno (➔16.5.1.; ➔16.5.4.).

#### Esempio

La frase dedicata alla descrizione, nella relazione di revisione, della responsabilità degli amministratori in materia di continuità aziendale ha il seguente tenore:

“Gli **amministratori** sono **responsabili** per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte”.

Si consideri che, secondo quanto indicato da Assirevi la frase sopra riportata dovrà essere omessa nei casi in cui il presupposto della continuità aziendale sia venuto meno come nei casi di bilanci di liquidazione (Documento di Ricerca Assirevi n. 215R) (➔17.6.1.; ➔27.).

### 13.1.2. Responsabilità del revisore

La responsabilità del revisore con riferimento al presupposto della continuità aziendale consiste (ISA Italia 570):

- nell'acquisire **elementi probativi** sufficienti ed appropriati sull'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo;
- nel **concludere**, sulla base degli elementi probativi acquisiti, **se esista un'incertezza** significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, in caso affermativo, valutarne i riflessi in bilancio;
- **formulare la relazione di revisione** in conformità al principio sulla continuità aziendale (ISA Italia 570).

I principi di revisione contengono una importante precisazione con riferimento alla responsabilità del revisore in merito alla continuità aziendale: i potenziali effetti dei limiti intrinseci della capacità del revisore di individuare errori significativi sono maggiori per talune circostanze. Ad esempio, relativamente agli eventi futuri che possono comportare che un'impresa cessi di operare come un'entità in funzionamento. Pertanto, l'assenza di riferimenti, nella relazione di revisione, ad un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento non può essere intesa come una garanzia di tale capacità.

La responsabilità del revisore per la continuità aziendale è indicata nella specifica sezione della **relazione di revisione** dedicata ad indicare la **Responsabilità del revisore** per la **revisione contabile del bilancio**, unitamente alla descrizione delle altre responsabilità in materia di revisione del bilancio (➔16.6.1.; ➔16.6.3.).

#### Esempio

La frase dedicata alla descrizione, nella relazione di revisione (sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio), della responsabilità del revisore in materia di continuità aziendale ha il seguente tenore:

“Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

[... *omissis*]

- siamo giunti a una **conclusione** sull'**appropriatezza** dell'**utilizzo** da parte degli **amministratori del presupposto della continuità aziendale** e, in base agli elementi probativi acquisiti,

sull'**eventuale esistenza** di un'**incertezza significativa** riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'**incertezza significativa**, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio.

Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.

Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

[... *omissis*].

Il documento di Ricerca Assirevi n. 215R indica che la frase sopra riportata dovrà essere omessa qualora il presupposto della continuità aziendale sia venuto meno come nei casi di bilanci di liquidazione (➔ 17.6.1.; ➔ 27.). Nei casi in cui gli amministratori abbiano valutato in chiave prospettica che non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate le cause di scioglimento ex art. 2485 c.c., la frase sopra riportata dedicata alla responsabilità del revisore sarà mantenuta ma modificata come segue:

"Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

[... *omissis*]

- abbiamo valutato le conclusioni degli **amministratori relative** all'**utilizzo** del **presupposto** della **continuità aziendale** nella redazione del bilancio;

[... *omissis*].

## Procedure di revisione

13.1.3.

Le procedure che il revisore svolge con riferimento alla continuità aziendale prendono **avvio** dalla **fase di pianificazione** destinata a sviluppare (o aggiornare) la comprensione dell'impresa e del contesto in cui la stessa opera al fine di individuare e valutare i rischi di errori significativi.

In questa fase della revisione, il revisore deve:

- **esaminare** la **valutazione preliminare** eventualmente predisposta dalla direzione;
- **discutere** con la **direzione** su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale nel caso in cui la valutazione non sia ancora stata predisposta.

In questo contesto il revisore deve considerare se esistano **eventi o circostanze** che possano far sorgere **dubbi significativi** sulla **capacità** dell'**impresa** di **permanere in going concern**.

Check list degli indicatori che possono far sorgere dubbi sul going concern		
	Sì	No
<b>Indicatori finanziari</b>		
Esistono situazioni di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo?		
Vi sono prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine?		
Vi sono indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori?		
I bilanci storici o prospettici mostrano flussi di cassa negativi?		
I principali indici economico-finanziari sono negativi?		
Vi sono consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa?		
Si riscontrano difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi?		
L'impresa è incapace di pagare i debiti alla scadenza?		
L'impresa non è in grado di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti?		
Vi è una restrizione delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna"?		

Check list degli indicatori che possono far sorgere dubbi sul going concern		
	Si	No
L'impresa non è in grado di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari?		
<b>Indicatori gestionali</b>		
È intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività?		
Vi è stata una perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione?		
Vi è stata una perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti?		
Vi sono difficoltà con il personale?		
C'è scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti?		
C'è stata la comparsa di concorrenti di grande successo?		
<b>Altri indicatori</b>		
Il capitale si è ridotto al di sotto dei limiti legali o vi è una non conformità del capitale ad altre norme di legge?		
Vi sono procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte?		
Vi sono modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa?		
Vi sono stati eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti?		

La rilevanza di tali indicatori sul going concern dell'impresa può tuttavia essere frequentemente attenuata da altri fattori. Ad esempio:

- la possibilità di cedere attività eccedenti o di rinviare l'acquisto di nuove attività;
- la capacità di ottenere finanziamenti tramite nuove operazioni finanziarie quali leasing o factoring, ulteriori finanziamenti o aumento di capitale sociale;
- la possibilità di ristrutturare l'indebitamento esistente;
- la possibilità di entrare in mercati alternativi, di reperire nuovi fornitori o di ridurre i costi del personale.

L'obiettivo delle procedure per la valutazione del rischio sopra descritte è quello di supportare il revisore nel comprendere se è probabile che l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale sia una problematica critica e quale sia il suo impatto sulla pianificazione del lavoro di revisione. Tali procedure consentono anche di confrontarsi con la direzione tempestivamente e di discutere i piani predisposti da quest'ultima, nonché le decisioni relative a problematiche di continuità aziendale identificate.

Il revisore svolge procedure di risposta ai rischi identificati e valutati che, con riferimento al going concern, comprendono le seguenti attività:

- esame della valutazione effettuata dalla direzione sulla continuità aziendale;
- procedure di revisione specifiche e aggiuntive nel caso in cui esistano dubbi sulla continuità aziendale.

### Esame della valutazione effettuata dalla direzione sulla continuità aziendale

Il revisore è tenuto ad **analizzare criticamente** la **valutazione** della **continuità aziendale** svolta dalla **direzione aziendale** nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili di riferimento per la predisposizione del bilancio. In questo contesto diventano rilevanti aspetti quali l'orizzonte temporale di riferimento, la forma e il grado dell'analisi nonché le informazioni alla base della valutazione.

- **Orizzonte temporale** di riferimento. I principi contabili nazionali e internazionali indicano quale orizzonte temporale di riferimento ai fini della valutazione della continuità aziendale un periodo di **almeno 12 mesi** dalla **data** di riferimento del **bilancio**. L'orizzonte temporale deve essere inteso

come un limite minimo che implica l'obbligo (e non la facoltà) a carico della direzione aziendale di tenere in considerazione eventuali eventi e informazioni disponibili alla data di valutazione, ma i cui effetti potrebbero ricadere successivamente al periodo di 12 mesi dopo la data di riferimento del bilancio e che potrebbero indicare l'esistenza di dubbi sull'appropriatezza del going concern.

#### Esempio

È il caso di prestiti obbligazionari di importo significativo che hanno scadenza oltre i 12 mesi o di cambiamenti normativi che entreranno in vigore successivamente al periodo di 12 mesi.

- **Forma e grado di analisi.** Ai fini della forma e del grado di analisi dell'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione aziendale, rilevano aspetti quali le dimensioni e la complessità dell'impresa, la natura e le circostanze della sua attività.
- **Informazioni alla base delle valutazioni.** A seconda delle circostanze, le informazioni alla base delle valutazioni degli amministratori possono basarsi su elaborazioni previsionali di tipo **quantitativo** (quali ad esempio budget e piani industriali) e di tipo **qualitativo** (quali per esempio l'analisi dei contratti). Normalmente la valutazione della direzione parte dall'analisi di aspetti qualitativi per poi elaborare documenti quali budget e piani industriali. Anche il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze dell'impresa. Ad esempio, nei casi in cui l'impresa ha una storia passata di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la direzione può concludere di ritenere appropriato il presupposto della continuità aziendale senza effettuare analisi dettagliate. In altre circostanze, la direzione dovrà considerare fattori quali la redditività attuale e attesa, i piani di rimborso dei debiti o la disponibilità di fonti di finanziamento alternative prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

L'estensione e la natura delle procedure di analisi critica che il revisore svolge per apprezzare la valutazione della direzione sono influenzate dalle caratteristiche specifiche della valutazione medesima. Nell'eseguire la propria analisi critica, infatti, il revisore non può prescindere dagli aspetti specifici dell'impresa, quali le dimensioni, la complessità, la natura dell'attività e la misura in cui è soggetta all'influenza di fattori esterni.

#### Esempio

In assenza di un'analisi dettagliata predisposta dalla direzione aziendale a supporto della propria valutazione circa il presupposto della continuità aziendale, il revisore può essere nelle condizioni di dover acquisire sufficienti e appropriati elementi probativi circa l'appropriatezza dello stesso. In tali casi, le evidenze probative, raccolte in merito alla storia di redditività e di facile accesso al credito dell'impresa, consentiranno al revisore di apprezzare l'appropriatezza della valutazione della direzione senza svolgere procedure di verifica specifiche.

In altre circostanze, in considerazione delle caratteristiche della società, la valutazione degli amministratori prende in esame un ampio insieme di fattori, quali la redditività attuale e prospettica, la tempistica dei flussi di cassa prospettici, i piani di rimborso dei debiti e le potenziali fonti di finanziamento alternative. In questi casi il revisore generalmente svolge le seguenti procedure:

- **valutazione del processo** adottato dalla direzione per effettuare la propria valutazione;
- **analisi delle assunzioni** sulle base delle quali è stata effettuata la valutazione della direzione;
- **valutazione dei piani d'azione futuri** della direzione e se tali piani siano attuabili nelle specifiche circostanze.

Con riferimento al **periodo**, il revisore deve estendere le proprie analisi con riferimento al medesimo periodo considerato dalla direzione. In particolare, qualora tale periodo risulti **inferiore ai 12 mesi** dalla **data** di riferimento del **bilancio** (periodo peraltro corrispondente a quello richiesto dai principi contabili OIC e IFRS), il **revisore** dovrà **richiedere** alla **direzione** di **estendere** la propria **valutazione** in modo da coprire almeno tale intervallo temporale.

Il revisore ha inoltre le seguenti specifiche responsabilità con riferimento al periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione:

- **svolgere indagini** presso la direzione circa gli eventi o le circostanze di cui questa sia a conoscenza, successivi al periodo considerato nella valutazione;
- prestare attenzione agli **elementi probativi** raccolti nel corso di tutta la revisione, relativi a circostanze che possano far sorgere dubbi sulla continuità aziendale.

Se, a seguito di tali procedure, il revisore identifica eventi o circostanze che occorrono nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare in going concern, egli deve valutare se richiedere alla direzione di considerare l'evento o la circostanza sulla propria valutazione della capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento.

**Procedure di revisione aggiuntive nel caso in cui esistano dubbi sulla continuità aziendale** - Qualora all'esito delle procedure svolte il revisore identifichi eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista o meno un'**incertezza significativa** (➔17.6.1.) relativa a tali eventi o circostanze mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti. Tali **procedure** devono includere:

- ottenimento della **valutazione** predisposta dalla **direzione** sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento: l'ottenimento della valutazione predisposta dalla direzione è fondamentale in quanto il revisore non dispone delle informazioni rilevanti che, per la continuità aziendale, tipicamente sono relative ad eventi futuri e decisioni che la direzione intende intraprendere. Pertanto, in assenza di un'esplicita valutazione da parte della direzione, il revisore potrebbe non essere in grado di acquisire autonomamente adeguati e sufficienti elementi probativi circa l'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale;
- **analisi** dei **piani d'azione futuri** previsti dalla direzione: le modalità operative con cui si possono ottenere sufficienti e adeguati elementi probativi in merito all'adeguatezza e alla fattibilità dei piani della direzione dipenderanno dal contenuto degli stessi. La valutazione dei piani d'azione futuri della direzione può comprendere indagini presso la direzione riguardo tali piani inclusi, ad esempio, quelli riguardanti l'alienazione di attività, la richiesta di prestiti o la ristrutturazione di debiti, la riduzione o il differimento delle spese e gli aumenti di capitale;
- **verifica** dell'**attendibilità** dei **flussi di cassa prospettici**, analizzando i piani industriali sottostanti e la ragionevolezza delle relative assunzioni: ai fini della verifica dell'attendibilità dei flussi di cassa prospettici, il revisore può mettere a confronto le previsioni economico-finanziarie con i risultati storici e le previsioni economico-finanziarie per il periodo amministrativo in corso con i risultati ottenuti fino al momento della verifica. Quando le assunzioni includono il sostegno costante da parte di soggetti terzi, sia mediante la subordinazione dei prestiti o gli impegni a mantenere o a fornire ulteriori finanziamenti, sia mediante garanzie, il revisore può ritenere necessario richiedere una conferma scritta in relazione ai termini ed alle condizioni da parte di tali soggetti ad evidenza della loro capacità di fornire tale sostegno;
- **analisi** degli **eventi successivi**: svolgimento di procedure di revisione sugli eventi successivi per identificare quelli che mitigano o comunque influenzano la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (➔13.4.);
- ottenimento di **attestazioni scritte** dalla **direzione** della società: il revisore può ritenere appropriato acquisire specifiche attestazioni scritte a supporto degli elementi probativi acquisiti riguardo i piani d'azione futuri della direzione relativi alla valutazione della continuità aziendale e la fattibilità di tali piani (➔14.).

#### Attestazione scritta dalla direzione della società relativamente alla continuità aziendale

Vi confermiamo che vi abbiamo fornito tutte le informazioni relative a tutti i principali fattori di rischio, le assunzioni effettuate dalla direzione e le incertezze relativamente alla capacità della società di operare in continuità aziendale, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze, e che tali informazioni sono chiaramente esposte in bilancio.

Vi confermiamo che le incertezze esposte in bilancio sono considerate significative e possono comportare significativi dubbi sulla continuità aziendale.

A tale riguardo, Vi confermiamo che le azioni future che verranno intraprese dalla società per far fronte a tali significative incertezze riguardano... [per esempio: il ricorso a finanziamenti o ristrutturazione del debito, la riduzione o il rinvio di investimenti, la vendita di attività, aumenti di capitale, ecc.] e che riteniamo tali azioni fattibili.

Nel seguito un programma di revisione da utilizzare nelle circostanze.

Procedure di revisione	Eseguito da
Analizzare e discutere con la direzione in merito ai flussi di cassa ed ai profitti futuri nonché ad altri dati previsionali pertinenti	
Analizzare e discutere con la direzione gli ultimi bilanci intermedi disponibili dell'impresa	
Effettuare una lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze	
Effettuare una lettura critica dei verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi responsabili delle attività di governance e di altri comitati pertinenti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie	
Svolgere indagini presso i consulenti legali dell'impresa sull'esistenza di controversie legali e contestazioni e sulla ragionevolezza delle valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei relativi effetti economico-finanziari	
Ottenere conferma dell'esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi accordi con parti correlate e soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario e valutazione della capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti	
Analisi della ragionevolezza dei piani dell'impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti	
Ottenere conferma dell'esistenza, dei termini e dell'adeguatezza delle agevolazioni creditizie	
Ottenere e riesaminare le eventuali relazioni su attività di vigilanza	
Valutazione dell'adeguatezza del supporto finanziario derivante da eventuali cessioni pianificate di attività	

### Effetti sulla relazione di revisione

13.1.4.

Nel caso in cui il revisore, all'esito delle procedure di revisione svolte, ritenga di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale, egli deve concludere se, a suo giudizio, **esista un'incertezza significativa** relativa ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

### Incertezza significativa

Un'incertezza è considerata significativa se l'entità dell'**impatto potenziale** di eventi o circostanze e la **probabilità** che essi si verifichino sono **tali** che, a giudizio del revisore, si rende **necessaria un'informativa appropriata** sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di una corretta rappresentazione del bilancio. L'utilizzatore del **bilancio** deve quindi poter avere, attraverso la lettura delle informazioni contenute nelle note, una comprensione adeguata delle incertezze e delle potenziali implicazioni relative all'ipotetico sviluppo futuro delle stesse sulla situazione patrimoniale, economico e finanziaria dell'impresa in modo da poter valutare le proprie decisioni economiche prese sulla base della lettura dell'informativa finanziaria in modo consapevole (➔ 17.6.1.).

L'espressione "incertezza significativa" viene utilizzata nel principio contabile internazionale inerente la presentazione del bilancio con riferimento alle incertezze relative ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, che dovrebbero essere oggetto di informativa in bilancio (IAS 1).

### Adeguatezza dell'informativa quando sono stati identificati eventi o circostanze ma non esiste nessuna incertezza significativa

Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare in continuità aziendale ma, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore conclude che non esiste nessuna incertezza significativa, il revisore deve valu-

tare se, alla luce dei principi contabili applicabili alla redazione del bilancio, lo stesso fornisca un'informativa adeguata in merito a tali eventi o circostanze.

Pertanto, a seconda dei fatti e delle circostanze, il revisore può quindi, di volta in volta, stabilire che siano necessarie **ulteriori informazioni** per fornire una corretta rappresentazione. Questo potrebbe verificarsi, per esempio, quando sono stati identificati eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e il revisore, sulla base degli elementi probativi acquisiti, conclude che esistono incertezze ma non tanto significative da comportare dubbi sulla continuità aziendale. In tali casi, appunto, i principi contabili di riferimento per la redazione del bilancio non richiedono esplicitamente nessuna informativa in merito a tali circostanze. Il **revisore** potrebbe comunque **ritenere** necessario che il **bilancio descriva le incertezze** unitamente agli eventi ed alle **circostanze** che hanno **condotto gli amministratori a ritenere** tali **incertezze superabili** e a considerare **raggiunto il presupposto della continuità** aziendale.


### Adeguatezza dell'informativa quando sono stati identificati eventi o circostanze ed esiste un'incertezza significativa

Se il revisore conclude che l'utilizzo del **presupposto della continuità aziendale** da parte della direzione è **appropriato** ma **esiste un'incertezza significativa**, egli deve stabilire se il bilancio:

- fornisce un'informativa adeguata degli eventi o delle circostanze principali che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e dei piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze;
- evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale.

Le informazioni sopra riportate devono necessariamente essere presenti in bilancio per poter consentire al revisore di valutare tale informativa come adeguata.

Il grafico riportato di seguito riepiloga gli effetti sul giudizio (➔16.; ➔17.) nel caso in cui il revisore ritenga di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati sul corretto utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale, ma riscontri l'esistenza di un'incertezza significativa.



Se il bilancio presenta un'informativa adeguata sull'incertezza significativa, il revisore deve esprimere un **giudizio senza modifica** e la relazione di revisione deve includere una **sezione separata** dal titolo "Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale" al fine di richiamare l'attenzione dell'utilizzatore della relazione sulla relativa informativa resa in bilancio e al fine di dichiarare che gli eventi o le circostanze descritti indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e che il giudizio espresso dal revisore, per quanto concerne tale aspetto, è un giudizio senza modifica.

**Sezione Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale - Relazione contenente un giudizio senza modifica - Significativa incertezza relativa alla continuità aziendale adeguatamente descritta in bilancio - Relazione emessa da società di revisione - Bilancio IFRS**

**Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale**

Richiamiamo l'attenzione sulla Nota XX del bilancio, in cui si indica che la Società ha chiuso l'esercizio al [gg][mm][aa] con una perdita d'esercizio di euro ZZZ e a tale data le passività correnti della Società superavano le attività totali di euro YYY. Come descritto in tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima Nota, indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

L'identificazione di un'incertezza significativa è un aspetto importante per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori che devono poter disporre di tutte le informazioni necessarie nella fattispecie per poter prendere decisioni economiche sulla base dello stesso. L'uso di una sezione separata con un titolo specifico che fa riferimento al fatto che esiste un'incertezza significativa relativa alla continuità aziendale è utile per avvertire gli utilizzatori di questa circostanza.

Sempre nel caso in cui l'informativa presentata in bilancio in relazione alle incertezze significative sulla continuità aziendale sia considerata adeguata dal revisore, in situazioni caratterizzate da molteplici incertezze significative per il bilancio nel suo complesso, il revisore, in casi estremamente rari, può dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio.

Si riporta l'estratto di una relazione di revisione contenente una Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio rilasciata nel caso di significative molteplici incertezze relative alla continuità aziendale.

**Sezioni Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio e Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio - Molteplici significative incertezze relative alla continuità aziendale adeguatamente descritte in bilancio - Relazione emessa da società di revisione - Bilancio IFRS**

**Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio**

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC SpA (la Società), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società a causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente relazione.

**Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio**

*(Richiamo esplicito di quanto indicato dagli amministratori in merito alle significative incertezze ed alla sussistenza di significativi dubbi sulla continuità aziendale. Concludere con la seguente formulazione):*

Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio.

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nella sezione "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" della presente relazione non siamo stati in grado di formarci un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società.

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX